



**Comune
di Cesena**

**Settore Servizi Amministrativi,
Partecipazione e Patrimonio**
Piazza del Popolo, 10 - 47521 Cesena (FC)
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

0547 356593
0547 356246
segreteria@comune.cesena.fc.it

**SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO, PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE
DEL CONCORSO "ORTANDO IN CITTA'" E DI INCONTRI DI APPROFONDIMENTO PER LA
VALORIZZAZIONE DEGLI ORTI DI QUARTIERE, TRIENNIO 2023-2025**

**(CPV 79952000-2 – Servizi di Organizzazione Eventi)
CIG: ZC239A EAD2**

CAPITOLATO D'APPALTO



Indice

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 DESCRIZIONE DELL'APPALTO

ART. 3 DURATA E OPZIONI

ART. 4 VALORE DELL'APPALTO

ART. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

ART. 6 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

ART. 7 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E REVISIONE DEI PREZZI

ART. 8 CERTIFICATO DI PAGAMENTO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ART. 9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 10 RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO

ART. 11 DUVRI

ART. 12 GARANZIA DEFINITIVA

ART. 13 GARANZIA ASSICURATIVA

ART. 14 SUBAPPALTO

ART. 15 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

ART. 16 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE A CARICO DELL' OPERATORE ECONOMICO

ART. 17 PENALI

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 19 RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

ART. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 21 CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 22 RISERVATEZZA

ART. 23 DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CONTRATTO

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**ART. 25 DICHIARAZIONE SULLA ASSENZA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
CONTRATTI DI LAVORO A EX DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**



ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di programmazione, coordinamento, organizzazione e promozione del concorso "Ortando in Città" e di incontri di approfondimento per la valorizzazione degli orti di Quartiere, per il triennio 2023-2025.

L'Amministrazione intende procedere all'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio in argomento mediante specifica procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 120 del 2020, così come sostituita dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021, da espletarsi sulla piattaforma MEPA di Consip tramite RDO (Richiesta di Offerta).

L'aggiudicazione dell'appalto sarà eseguita sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis e 95 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 2 DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Il servizio comprende la programmazione, il coordinamento, la promozione e l'organizzazione del concorso "Ortando in Città" e di incontri di approfondimento per la valorizzazione degli orti di quartiere, per il triennio 2023/2025.

Le componenti dell'appalto sono di seguito dettagliate:

1) Programmazione e coordinamento

La ditta affidataria dovrà farsi carico di tutte le attività propedeutiche alla compiuta realizzazione di tutte le azioni indicate ai successivi punti 2), 3), 4) e 5). In specifico, l'affidatario deve garantire la partecipazione alle riunioni ed agli incontri concordati con la Stazione appaltante, nonché programmare e coordinare gli incontri con il comitato organizzativo di cui ai successivi punti 2) e 3).

Nell'ambito di tale componente del servizio, la ditta affidataria dovrà predisporre una specifica attività di monitoraggio del servizio le cui risultanze dovranno essere restituite all'Amministrazione nel rispetto delle seguenti scadenze:

- I° report di monitoraggio relativo alle attività svolte nell'anno 2023, entro il 31/12/2023;
- II° report di monitoraggio relativo alle attività svolte nell'anno 2024, entro il 31/12/2024;
- III° report di monitoraggio relativo alle attività svolte nell'anno 2025, entro il 31/12/2025;

2) Organizzazione di n. 3 edizioni del concorso Ortando in Città (anni 2023, 2024, 2025)

Nello specifico i concorsi dovranno, per ogni edizione:

- essere rivolti agli assegnatari delle aree ortive attive sul territorio comunale (n. 11 Aree ortive);
- coordinare le attività e le riunioni del *Comitato organizzatore* che dovrà essere composto come di seguito: n.1 referente della ditta affidataria dell'appalto, n. 1 referente per ciascun Quartiere ove è presente un'area ortiva e n. 1 referente per l'Amministrazione comunale, quest'ultimo, con il ruolo di supervisione del concorso;
- coordinare la Giuria del concorso, in accordo e con il supporto del Comitato organizzatore;



- fornire alla Stazione appaltante le risultanze dei lavori del Comitato organizzativo utili a dare indicazioni e desiderata per la predisposizione del bando di concorso;
- raccolta delle iscrizioni e fornire informazioni ai partecipanti;
- programmare, coordinare ed organizzare la cerimonia di premiazione finale del concorso con relativa consegna dei premi. In specifico, la ditta affidataria dovrà farsi carico dei premi per i primi tre classificati, del premio per l'area ortiva più rappresentata e di un piccolo riconoscimento per tutti i partecipanti al concorso. Tali premi dovranno avere carattere simbolico e modico valore economico;

In specifico si chiede alla ditta affidataria di organizzare e pianificare le attività sopra descritte al fine di rispettare il seguente crono- programma: pubblicazione dell'Avviso entro il mese di aprile, acquisizione delle candidature da aprile a maggio, chiusura delle valutazioni da parte della giuria entro agosto, cerimonia conclusiva con premiazione entro Settembre.

3) Organizzazione di n. 3 percorsi formativi ed informativi sul tema dell'ortocultura (anni 2023, 2024, 2025):

Nello specifico i percorsi dovranno prevedere, per ogni edizione:

- l'organizzazione e lo svolgimento di n.6 incontri rivolti agli assegnatari delle aree ortive. Gli incontri, salvo diversa decisione da parte del Comitato organizzativo, dovranno svolgersi a rotazione nelle diverse aree della città, inoltre, dovranno prevedere forme innovative di apprendimento anche non convenzionale (svolgersi possibilmente all'aperto, laboratori pratici, nuove e innovative forme di cultura biologica e sostenibile, ecc...);
- il coinvolgimento, ove possibile, degli Istituti Scolastici e delle imprese della Città;

In specifico si chiede alla ditta affidataria di organizzare e svolgere le attività sopra descritte da marzo a ottobre di ciascun anno.

4) Comunicazione:

La ditta affidataria dell'appalto dovrà presentare in sede di offerta ed attuare in sede di esecuzione dell'appalto un dettagliato progetto di comunicazione e un piano editoriale per la promozione, comunicazione e informazione delle componendi del servizio di cui ai precedenti punti 2) e 3), come di seguito dettagliato:

- a) piano editoriale e di comunicazione: realizzazione, per ciascuno degli anni di vigenza del contratto, di un piano editoriale e di comunicazione, on-line ed off-line, da condividere con il Servizio Partecipazione e l'Ufficio Comunicazione del Comune.
- b) contenuti social: creazione di contenuti social quali post e grafiche, da condividere con l'ufficio comunicazione dell'Ente. La pubblicazione di tali contenuti avverrà esclusivamente sui canali social e sul sito dell'Comune di Cesena, non viene quindi richiesta la realizzazione di pagine social o web dedicate.
- c) materiale grafico: per ciascuno degli anni di vigenza del contratto la ditta affidataria dell'appalto dovrà fornire alla stazione appaltante ogni materiale grafico necessario per la promozione e l'informazione circa le specifiche attività dettagliate nei precedenti punti 2) e 3). I supporti grafici in argomento dovranno essere predisposti sia per la pubblicazione sui



canali social sia per la stampa. La stampa del materiale promozionale ed informativo resta in capo alla stazione appaltante.

5) Attività di mappatura:

Nello specifico tale attività si compone delle seguenti specifiche azioni:

- mappatura e raccolta delle principali esigenze e necessità delle singole aree, anche in riferimento a necessità d'interventi manutentivi e strutturali da consegna all'Amministrazione comunale entro 30/04/2023. La mappatura dovrà far emergere, altresì, le possibili aree di miglioramento del più ampio servizio comunale di concessione di aree ortive a soggetti terzi;
- coinvolgere nell'attività di mappatura in argomento gli assegnatari delle aree ortive ed i referenti delle stesse;
- la mappatura di cui ai punti precedenti dovrà essere aggiornata entro il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza contrattuale;

Si specifica, altresì, che la ditta affidataria dovrà a proprie cure e spese:

- acquisire, se necessario, eventuali atti autorizzatori, permessi, nulla-osta, SCIA, comunque denominati;
- garantire la gestione dei contatti con i portatori di interesse e partecipanti alle azioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) tramite attività di mailing e, qualora necessarie, di calling, il tutto finalizzato all'organizzazione e sviluppo delle attività previste;
- supportare l'Amministrazione nella promozione e informazione delle iniziative previste tramite: predisposizione di comunicazioni di invito, comunicati stampa, post e news per le pagine web e social istituzionali dell'Ente;

Al fine di una corretta esecuzione del servizio è concesso alla ditta affidataria dell'appalto l'uso gratuito di immobili comunali a seguito di specifica richiesta e sulla base delle disponibilità. La ditta affidataria è altresì esonerata dal pagamento del corrispettivo per eventuale occupazione di suolo pubblico che dovrà ad ogni modo essere richiesta ed autorizzata.

I contenuti informativi inseriti e aggiornati nelle banche dati utilizzate, informatiche e cartacee, nonché tutto il materiale prodotto, raccolto o acquisito nelle normali attività di gestione del servizio sono proprietà, per le parti di competenza, del Comune di Cesena e rimarranno tali anche dopo la scadenza del contratto di appalto.

Il servizio sarà svolto in stretta collaborazione con il Servizio Partecipazione.

Art. 3 DURATA E OPZIONI

L'appalto avrà durata di 34 (trentaquattro) mesi a partire presumibilmente dal 01/03/2023.

L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare il contratto, in corso di esecuzione, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 (proroga tecnica). Nel caso di proroga, l'operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli per l'Amministrazione - prezzi, patti e condizioni.

È esclusa la possibilità di rinnovo del contratto.



ART. 4 VALORE DELL'APPALTO

L'importo contrattuale complessivo e omnicomprendivo sarà determinato sulla base dell'offerta (iva 22% esclusa) presentata dal fornitore sul MEPA e accettata dal comune di Cesena.

ART. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche e le varianti in corso di esecuzione sono regolate dall'art. 106 del d.lgs. n.50/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) e comma 12 del d.lgs. n.50/2016, il contratto potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni del servizio fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo contrattuale complessivo. L'Amministrazione può imporre all'operatore economico l'esecuzione di tali prestazioni alle stesse condizioni contrattuali e in tal caso l'operatore economico non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le prestazioni integrative andranno eseguite alle condizioni stabilite nel presente documento e remunerate al corrispettivo di cui al presente contratto e determinato in relazione all'offerta economica presentata in sede di gara. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente appalto, l'operatore economico affidatario non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dell'offerta. In entrambi i casi l'operatore economico aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'operatore economico si obbliga a non apportare alcuna variazione o modifica al contratto se non preventivamente approvata dall'Amministrazione. Eventuali modifiche non autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 6 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Le sospensioni del servizio potranno essere ordinate dalla Stazione appaltante nei casi e con le modalità previste dall'art. 107, del d.lgs. n. 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'affidatario.

ART. 7 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E REVISIONE DEI PREZZI

Per l'esecuzione dell'appalto, all'operatore economico affidatario verrà corrisposto un corrispettivo a misura, quantificato in base all'offerta presentata in sede di gara, in relazione al corretto svolgimento delle prestazioni previste dal capitolato e di cui all'offerta tecnica presentata.

Con il corrispettivo si intende compensato l'operatore economico da parte dell'Amministrazione di qualsiasi ulteriore spesa, principale o accessoria, necessaria per la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Le fatture dovranno essere emesse secondo il formato di cui all'allegato "A" del D.M. 55/2013 "Fatturazione Elettronica", nelle quali andranno opportunamente riportate le seguenti informazioni:

- codice CIG ZC239AED2;
- numero di determinazione e di impegno di spesa di riferimento (fornito dal Servizio Partecipazione);



- l'intestatario della fattura;
- descrizione del servizio oggetto di fatturazione.

L'ufficio fornirà eventuali specifiche e dettagli da riportare in fattura;

- La fattura dovrà essere intestata a:
Comune di Cesena
Settore Servizi Amministrativi, Partecipazione e Patrimonio
Servizio Partecipazione
Piazza del Popolo, 10 - 47521 Cesena (FC)
P.IVA 00143280402
codice IPA fatturazione elettronica UF6Y2X

La ditta affidataria si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti. Le fatture dovranno essere emesse solo a seguito del rilascio dei certificati di cui al successivo articolo 8. I pagamenti saranno effettuati, ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento di ogni fattura sarà condizionato all'esito positivo della certificazione di regolarità contributiva, oltre ad altre verifiche stabilite dalle normative vigenti.

Il pagamento delle prestazioni avverrà in 6 tranche come di seguito riportato:

1. I tranche – fattura da emettere al termine dei i servizi prestati dal 01/03/2023 al 30/06/2023, per un importo stimato pari ad euro 4.098,36 iva esclusa;
2. II tranche – fattura da emettere al termine dei i servizi prestati dal 01/07/2023 al 31/12/2023, per un importo stimato pari ad euro 4.098,36 iva esclusa;
3. III tranche – fattura da emettere al termine dei i servizi prestati dal 01/01/2024 al 30/06/2024, per un importo stimato pari ad euro 4.098,36 iva esclusa;
4. IV tranche – fattura da emettere al termine dei i servizi prestati dal 01/07/2024 al 31/12/2024, per un importo stimato pari ad euro 4.098,36 iva esclusa;
5. V tranche – fattura da emettere al termine dei i servizi prestati dal 01/01/2025 al 30/06/2025, per un importo stimato pari ad euro 4.098,36 iva esclusa;
6. Saldo – fattura da emettere al termine dei i servizi prestati dal 01/07/2025 al 31/12/2025;

Gli importi stimati di cui sopra saranno ridefiniti sulla base dell'importo contrattuale complessivo e omnicomprendente derivante dall'offerta (iva 22% esclusa) presentata dalla ditta affidataria in sede di gara sul MEPA e sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate.

Visti gli artt. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. n.50/2016 e 29, comma 1, lettera a) del d.l. n.4/2022 a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, con cadenza annuale, previa istanza motivata dell'operatore economico e dopo apposita istruttoria condotta dal Dirigente Responsabile, si provvederà all'adeguamento del corrispettivo offerto in base all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevato dall'ISTAT, pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, disponibile anche sul sito web dell'Istat (Sistema "Rivaluta"), effettuando l'adeguamento dei valori monetari calcolato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.



ART. 8 CERTIFICATO DI PAGAMENTO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La Stazione appaltante, a seguito delle verifiche di cui al successivo articolo 15, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione delle fatture da parte della ditta affidataria, con le modalità previste dal comma 4, dell'art. 102, del d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 102, del d.lgs. n.50/2016 la Stazione appaltante provvederà all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, in luogo del certificato di verifica di conformità. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ultimazione dell'esecuzione. Successivamente all'emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e della Legge n. 217/2010 i pagamenti a favore della ditta affidataria saranno effettuati dal Tesoriere esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- accreditamento in c/c bancario;
- accreditamento in c/c postale;

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010, ditta affidataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, l'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

La ditta affidataria dovrà, altresì, comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti alla Stazione appaltante mediante apposita modulistica che sarà fornita dal Servizio Partecipazione ed è tenuta, altresì, a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospesa da parte della ditta affidataria. Qualora quest'ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte del Comune di Cesena.

ART. 10 RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO

La ditta affidataria ha l'obbligo di uniformarsi a proprie cure e spese, sotto la propria responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie e contro l'invalidità e sulla osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

Inoltre, la ditta affidataria dovrà garantire, per quanto di propria competenza, che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008, anche in ottemperanza degli eventuali aggiornamenti normativi.



ART. 11 DUVRI

Per quanto riguarda il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del d.ngs. n. 81/2008 **non** sussistendo rischi da interferenze.

ART. 12 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020 la Stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, la ditta affidataria a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, nonché del pagamento delle penali, prima della sottoscrizione del contratto dovrà costituire garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 103 della precitata disciplina codicistica in caso di ribasso superiore al 20%.

Così come previsto dall'art. 103, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 la suddetta garanzia, rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Il valore della garanzia deve essere mantenuto invariato per tutta la durata del contratto, pertanto in caso di prelievi effettuati dall'Amministrazione a seguito di accertate inadempienze di una o più obbligazioni nella gestione delle attività previste dal presente capitolato da parte dell'affidatario, l'importo dovrà essere reintegrato entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta, pena la risoluzione del contratto.

La documentazione attestante la costituzione della garanzia definitiva dovrà essere consegnata, prima della sottoscrizione del contratto all'Amministrazione in originale e conservata agli atti.

Si procederà allo svincolo della stessa solo dopo aver accertato l'adempimento delle obbligazioni assunte nonché dopo la verifica di conformità.

ART. 13 GARANZIA ASSICURATIVA

La ditta affidataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati al Comune di Cesena o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto, sollevando pertanto il Comune di Cesena da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

È fatto obbligo per la ditta affidataria di stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del contratto.



In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la ditta affidataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00.

Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico della ditta affidataria.

La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dalla ditta affidataria prima dell'inizio della prestazione e dovrà coprire l'intera durata del contratto.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il Comune di Cesena potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta affidataria o sulla garanzia fideiussoria di cui al presente Capitolato d'appalto.

ART. 14 SUBAPPALTO

Per quanto attiene la disciplina del subappalto si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art.105 del d.lgs. n. 50/2016 così come vigente alla data di stipula del relativo contratto, ivi incluso il divieto di cessione totale del contratto.

ART. 15 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

La Stazione appaltante verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato di appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate.

La Stazione appaltante, inoltre, potrà effettuare, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, controlli specifici e verifiche ispettive al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato.

Nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato la ditta affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuta ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni impartite dal RUP.

Ogni contestazione in merito all'accertamento d'inadempienze ed inosservanze riscontrate dal RUP saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità.

ART. 16 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL' OPERATORE ECONOMICO

Sono a carico della ditta affidataria, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le tasse e ogni altro onere relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

A carico della ditta affidataria restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio oggetto dell'appalto, comprese le eventuali commissioni per bonifici bancari quale terzo creditore.

Tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.



ART. 17 PENALI

In caso di inadempienza alle obbligazioni contrattuali da parte della ditta affidataria, verranno applicate le seguenti penali:

- Mancata realizzazione del servizio: 10% dell'importo contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra indicate verranno contestati all'affidatario per iscritto dal RUP.

La ditta affidataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ufficio nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Per ottenere il pagamento delle penalità, il Comune di Cesena può rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della ditta affidataria in sede di verifica e conseguente liquidazione.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno alla ditta affidataria. Resta salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni che dal ritardo della ditta affidataria dovessero derivare.

Per quanto non previsto, valgono le "Condizioni Generali di Contratto" presenti sulla piattaforma MEPA oltre ad ogni altra disposizione normativa al tempo vigente.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto attiene la disciplina della risoluzione del contratto si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art.108 del d.lgs. n. 50/2016.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto formulando formale contestazione degli addebiti alla ditta affidataria, assegnando un termine non inferiore a n. 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- b) inadempimento alle disposizioni del Comune di Cesena riguardo ai tempi di esecuzione o modalità di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione delle prestazioni;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sui lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione o sostanziale inattività del servizio per più di due eventi o iniziative, anche non consecutivi, da parte della ditta affidataria senza giustificato motivo;
- f) mancata esecuzione delle attività di comunicazione per più di due eventi o iniziative, anche non consecutivi, da parte della ditta affidataria senza giustificato motivo;
- g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme regolanti il subappalto;
- h) grave non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche dell'offerta presentata in sede di gara e del contratto;
- i) nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto;
- j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione



dell'articolo rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari", del presente Capitolato speciale d'appalto;

- k) nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la ditta affidataria abbia risposto, il Comune di Cesena dispone la risoluzione del contratto.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte della ditta affidataria dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La ditta affidataria dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento aziendale, approvato dal Comune di Cesena, può costituire causa di risoluzione del contratto e prende atto che i codici, pubblicati come per legge, sono altresì resi disponibili sul sito del Comune, Profilo del Committente.

ART. 19 RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla ditta affidataria con preavviso non inferiore a 20 gg e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Per quanto attiene la disciplina del recesso si applicano altresì integralmente le disposizioni di cui all'art.109 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il Foro competente sarà quello di Forlì.

ART. 21 CODICE DI COMPORTAMENTO

La ditta affidataria si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune di Cesena o al servizio dello stesso, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, di cui dichiara di avere preso visione tramite consultazione nella sezione del sito del Comune di Cesena "Amministrazione trasparente".

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto come indicato all'articolo 18 del presente capitolato.

ART. 22 RISERVATEZZA

La ditta affidataria deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti e delle informazioni di cui nel corso del contratto dovesse venire in possesso;
- non divulgare in qualsiasi maniera su quanto fosse venuto a conoscenza per causa del contratto, salvo benessere esplicito del Committente.



ART. 23 DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte del contratto:

- a) il Capitolato Speciale d'appalto;
- b) bando di abilitazione di Mepa alla categoria merceologica "Servizi di organizzazione di eventi – CPV: 79952000-2"
- c) la lettera d'invito alla RDO;
- d) l'offerta dell'Operatore economico (economica e progettuale/tecnica).

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dati è il Comune di Cesena (FC)

Per tutti i dettagli su questo servizio, inclusi i Tuoi diritti e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.-D.P.O.), consulta le informazioni complete fornite dal Titolare sul sito istituzionale www.comune.cesena.fc.it al seguente link:

<http://www.comune.cesena.fc.it/uffici/serviziadministrativipatrimonio>

oppure presso il Settore Servizi amministrativi, partecipazione e patrimonio, sito in Cesena (FC), CAP 47521, Piazza del Popolo, n. 10.

ART. 25 DICHIARAZIONE SULLA ASSENZA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONTRATTI DI LAVORO A EX DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La ditta affidataria con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 *ter* dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

La ditta affidataria attesta, inoltre, di essere edotto delle sanzioni previste dal medesimo comma 16 *ter*, dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 in caso di violazione del divieto di pantouflage di cui al punto precedente: nullità dei contratti e degli incarichi e divieto in capo ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.